

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 297/94 art. 328;
VISTO il D.P.R. n. 249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e ss.mm. ii.;
VISTA la legge n. 169 del 30.10.2008;
VISTA la C.M. prot. N. 3602 del 31 luglio 2008 "Chiarimenti in ordine all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e conseguenti modifiche al Regolamento d'Istituto";
VISTA la Legge 71/2017, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e ss.mm. ii.;
VISTA la Direttiva del MPI n. 104 del 30.11.2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";
VISTE le Linee guida di orientamento per la prevenzione e contrasto del cyberbullismo adottate con decreto prot. n. 18 del 13 gennaio 2021;
VISTO il D. Lgs. 62/2017 contenente le "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 17 maggio 2024, n. 70 recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo";
VISTE le Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n.70 Nota MIM n.121 del 20/01/2025;
VISTO il D.P.R. n. 134 del 08/08/2025 relativo alle modifiche al D.P.R. 249/1998;

EMANA

il presente **Regolamento di Disciplina** in ottemperanza alle disposizioni citate.

Esso disegna un modello ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero e/o al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione e del rispetto per le persone.



**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
LUIGI PIRANDELLO DI PESARO
F. BAROCCI DI MOMBAROCCIO**

**Approvato dal Collegio Docenti del 24/11/2025 con delibera n.32
Approvato dal Consiglio d'Istituto del 9/12/2025 con delibera n.61**

Articolo 1 – Finalità e campo di applicazione

Il presente regolamento è stato elaborato ai sensi del DPR n. 235 del 21 novembre 2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24 giugno 1998, n. 24), pubblicato nella G.U. n. 293 del 18/12/2007.

Vuole essere uno strumento operativo che integra ed esplicita il regolamento dell'Istituto Comprensivo "L. Pirandello" già approvato dagli Organi Collegiali dell'Istituto. E' stato pensato in modo particolare per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado ma, considerata l'unitarietà del progetto educativo dell'Istituto, e considerato che il PTOF insiste sull'importanza di un'azione educativa progressiva e graduale, può essere tenuto presente, con gli opportuni adattamenti, anche per gli alunni dalla classe quarta e quinta della scuola primaria. Le norme che regolano i diritti e i doveri degli studenti sono ampiamente descritte nella carta dei diritti e dei doveri; si è voluto qui raccogliere le infrazioni disciplinari più frequenti e le relative sanzioni in due tabelle che sono parte integrante del presente regolamento e che fanno riferimento: • alle infrazioni disciplinari non gravi, facilmente verificabili e individuali (tabella A) • alle infrazioni disciplinari gravi e individuali (tabella B).

Articolo 2 – Doveri degli studenti

Come già scritto nel regolamento d'Istituto, gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, a mantenere un comportamento corretto e collaborativo, ad avere nei confronti del capo di Istituto (Dirigente Scolastico), dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro, ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento, ad utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, le attrezzature e i sussidi didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Articolo 2 bis - Diritti degli studenti

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare **l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.**

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica, nel limite delle risorse disponibili.

inoltre nel rispetto di quanto indicato nel [DPR 249/1998](#) (lo [Statuto delle studentesse e degli studenti](#)) la scuola si impegna a promuovere le condizioni per il rispetto delle diverse identità culturali e religiose, e a promuovere la solidarietà tra tutti i componenti.

Articolo 3 – Sanzioni disciplinari e processo formativo

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, ai principi della gradualità e della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

La responsabilità disciplinare è personale, pertanto nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.



Le sanzioni hanno una finalità educativa tesa a far comprendere l'errore e ad evitare che esso non sia più commesso in futuro.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

Il voto di comportamento fa media con delibera del collegio docenti del 13 febbraio del 2025.

Articolo 4 – Classificazione delle sanzioni disciplinari

Ai sensi del DPR n. 235/2007 le sanzioni disciplinari sono classificate, secondo un crescendo di gravità, come segue: Costituiscono mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai doveri degli studenti, che compromettano:

- a. la regolare frequenza delle lezioni;
- b. il rispetto degli altri;
- c. il rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza;
- d. il rispetto dell'ambiente scolastico e delle sue attrezzature;
- e. il rispetto delle disposizioni impartite dal presente regolamento.

Gli alunni che non ottemperino ai doveri per loro stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Regolamento d'Istituto e dal Patto educativo di corresponsabilità saranno soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari, in base ad un criterio di gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle mancanze così come di seguito elencato:

- a) rimprovero verbale;
- b) nota scritta sul registro elettronico;
- c) convocazione dei genitori;
- d) ammonizione del Dirigente Scolastico;
- e) allontanamento dalle lezioni fino a due giorni;
- f) allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni,
- g) allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni;
- h) allontanamento fino al termine dell'anno scolastico;
- i) esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato.

Per le sanzioni di cui ai punti e), f), g), h), i) l'alunno potrà esprimere le proprie ragioni in presenza di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Anche negli altri casi la famiglia potrà chiedere un colloquio chiarificatore con il docente o con il Dirigente Scolastico.

Articolo 5 – Organi competenti a comminare le sanzioni disciplinari

Gli organi competenti a comminare le sanzioni disciplinari sono i seguenti:

1. Le sanzioni per le infrazioni disciplinari non gravi e facilmente accertabili (cfr. Tabella A) sono decise dal Consiglio di classe e dal Dirigente scolastico, come indicato nella Tabella A.
2. Le sanzioni più gravi (cfr. Tabella B) sono decise dal Consiglio di Classe.
3. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dell'alunno dalle lezioni, per un periodo inferiore a 15 giorni, sono sempre adottate dal Consiglio di classe.
4. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica, per un periodo superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale, sono sempre adottate dal Consiglio d'Istituto.

Il Consiglio di classe e il Consiglio d'Istituto, quando esercitano la competenza in materia disciplinare, operano nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato) e di successiva e conseguente surrogata.



Art. 6 – Condizioni per l'applicazione delle sanzioni che prevedono l'allontanamento temporaneo dalle lezioni dello studente per un periodo non superiore a 15 giorni

Tale sanzione, adottata dal Consiglio di classe, è comminata soltanto in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del DPR n. 249/98 e modifiche.

Art. 7 - Condizioni per l'applicazione delle sanzioni che prevedono l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

Tali sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto se ricorrono due condizioni, entrambi necessarie:

✓ Devono essere stati commessi illeciti che violino la dignità e il rispetto della persona umana (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, fatti di natura sessuale, ecc), oppure deve esserci una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (es. incendio, allagamento, ecc)

✓ Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni. La durata dell'allontanamento deve essere adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Tali iniziative disciplinari possono essere assunte in presenza di fatti tali da richiedere da parte della scuola la comunicazione all'autorità giudiziaria. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che saranno svolti dalla magistratura inquirente.

Nel periodo dell'allontanamento superiore a 15 giorni la scuola promuoverà – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'Autorità Giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro nella comunità scolastica attraverso in coordinamento con la famiglia, i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.

Art. 8 - Condizioni per l'applicazione delle sanzioni che prevedono l'allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico

Tali sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ci sono le seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- a. situazioni di recidiva nell'anno, nel caso di condotte che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- b. Non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere adottate soltanto previa verifica, da parte dell'Istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente

Art. 9 - Condizioni per l'applicazione delle sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi

Tali sanzione sono adottate dal Consiglio d'Istituto nei casi più gravi di quelli già indicati negli articoli precedenti e dinanzi al ricorrere delle stesse condizioni.

Possono essere adottate soltanto previa verifica, da parte dell'Istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente

Articolo 10 – Procedura per l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni.

Il procedimento si articola nelle seguenti fasi

1. Rilevazione dell'illecito disciplinare.
2. Notifica di avvio del procedimento con contestazione degli addebiti mediante la convocazione dei genitori e dell'alunno con consegna a mano, racc. A/R o PEC da parte del Dirigente Scolastico.
3. Possibilità di presentazione di memorie scritte da parte dei genitori e/o dell'alunno entro la data di audizione dell'alunno.
4. Alla data stabilita per l'audizione dell'alunno, alla presenza dei genitori, con il Dirigente Scolastico, si redige il



verbale del colloquio.

5. La documentazione è successivamente presentata dal Dirigente al Consiglio di classe (per la scuola secondaria di primo grado) e ai docenti contitolari della classe (per la scuola primaria), alla presenza anche dei relativi rappresentanti di classe, che delibera in merito. L'adunanza, presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. E' prevista l'astensione del genitore rappresentante qualora egli sia genitore dell'alunno incolpato o dall'alunno parte lesa o per qualsiasi altra causa che infici la sua posizione di terzietà. Le astensioni non vengono conteggiate all'interno del quorum deliberativo.

6. Delibera di irrogazione della sanzione disciplinare, debitamente motivata da parte dell'organo collegiale, o di archiviazione, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare.

7. Emanazione del provvedimento disciplinare o di archiviazione da parte del Dirigente Scolastico, con relativa motivazione e modalità di esecuzione della sanzione.

8. Comunicazione alla famiglia con consegna a mano, racc. A/R o PEC, da parte del Dirigente Scolastico o delegato.

9. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla data in cui la scuola è venuta a conoscenza della mancanza.

Articolo 11 - Procedimento disciplinare per l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni

1. Rilevazione dell'illecito disciplinare.

2. Notifica di avvio del procedimento con contestazione degli addebiti mediante la convocazione dei genitori e dell'alunno con consegna a mano, racc. A/R o PEC da parte del Dirigente Scolastico.

3. Possibilità di presentazione di memorie scritte da parte dei genitori e/o dell'alunno entro la data di audizione dell'alunno.

4. Alla data stabilita per l'audizione dell'alunno, alla presenza dei genitori, con il Dirigente Scolastico, si redige il verbale del colloquio.

5. Convocazione del Consiglio di Istituto. Il Dirigente presenta la documentazione al Consiglio di Istituto che delibera in merito. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli. E' prevista l'astensione qualora uno dei membri sia anche genitore dell'allievo incolpato o dell'allievo parte lesa e negli altri casi in cui sussista un conflitto di interesse con l'oggetto del procedimento; le astensioni non vengono conteggiate all'interno del quorum deliberativo. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. Delibera di irrogazione della sanzione disciplinare, debitamente motivata da parte dell'organo collegiale, o di archiviazione, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare.

7. Emanazione del provvedimento disciplinare o di archiviazione da parte del Dirigente Scolastico, con relativa motivazione e modalità di esecuzione della sanzione.

8. Comunicazione alla famiglia con consegna a mano, racc. A/R o PEC, da parte del Dirigente Scolastico.

9. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla data in cui la scuola è venuta a conoscenza della mancanza.

Articolo 12- Sanzioni disciplinari che comportano anche un risarcimento pecuniario.

Per quanto riguarda le sanzioni di carattere pecuniario si prenderanno accordi con le famiglie per il risarcimento del danno.

I fondi raccolti con sanzioni pecuniarie o rimborso dei danni provocati saranno messi a disposizione del Consiglio d'Istituto e dovranno essere utilizzati.

- per la sistemazione delle attrezzature o degli arredi danneggiati
- per garantire il diritto allo studio
- per l'organizzazione delle attività di prevenzione

Articolo 13 – Modalità di applicazione

Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le procedure indicate nelle tabelle sottostanti e descritte nel presente regolamento.

La sanzione disciplinare deve specificare, in maniera chiara, le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990).

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori degli studenti, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno alla scuola. Il ricorso deve sempre essere presentato per iscritto.

Articolo 14- Modalità di trattamento dei documenti e durata della sanzione

Le sanzioni disciplinari, al pari di altre informazioni relative alla carriera dello studente, vengono inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione del trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte



nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa. In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007. Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso esegue il suo iter fino alla conclusione.

Articolo 15 – Ricorso all'Organo di Garanzia

Il ricorso all'Organo di Garanzia avviene entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione e può essere inoltrato, per iscritto, da parte della famiglia dello studente o da chiunque ne abbia interesse. L'Organo di Garanzia convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista.

L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni dalla convocazione. Qualora l'organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si riterrà confermata.

Indirizzo dell'azione dell'Organo di Garanzia è anche quello di cercare una mediazione soddisfacente tra le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'Organo di Garanzia elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere. La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante comunicazione alle parti interessate, le parti interessate, che per violazioni procedurali o previste dall'art. 5 comma 3 DPR 249, possono fare ricorso entro 15 giorni all'Organo di Garanzia regionale.

Articolo 16 – Composizione dell'Organo di Garanzia e designazione

L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da:

- 2 docenti, designati dal Consiglio d'Istituto che non siano membri del Consiglio stesso;
- 2 rappresentanti dei genitori eletti dai genitori.

In caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia proposto la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia il genitore dello studente interessato dalla sanzione), la componente assente verrà sostituita da un membro supplente.

Art. 17 – Durata e funzionamento dell'Organo di Garanzia

I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica tre anni.

L'organo di garanzia è convocato senza formalità dal Dirigente Scolastico, anche tramite comunicazione telefonica o telegramma almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e comunque tenendo conto che tale organo deve esprimersi entro dieci giorni dal ricevimento della lettera di ricorso.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti, purché sia garantita la presenza di un rappresentante sia della componente genitori che della componente docenti.

A tale fine vengono convocati anche i membri supplenti che hanno diritto di intervento ma non di voto in caso di presenza del membro effettivo.

L'organo di Garanzia non è un collegio perfetto e vota a scrutinio palese.

Il voto di astensione e le schede bianche o nulle non hanno validità.

Il Dirigente vota per ultimo e, in caso di parità di voti, prevale.

Art. 18 – Modalità di elezione e/o di designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia

Per l'elezione e/o la designazione dei componenti l'Organo di Garanzia si procede come segue:

Il Consiglio d'Istituto designa i 2 docenti componenti ed un docente supplente, individuando tra i docenti di ruolo e che da più anni operano nell'Istituto stesso;

I genitori vengono eletti in occasione delle elezioni del consiglio d'Istituto e rimangono in carica per tre anni;

Per le elezioni si applicano le stesse procedure dell'elezione del Consiglio d'Istituto, ma non è necessario presentare una lista bastando la comunicazione della propria candidatura alla segreteria della scuola. Qualora durante il triennio gli eletti perdessero i requisiti per far parte dell'organo di garanzia il consiglio di Istituto provvederà alla surroga con i genitori risultanti primi dei non eletti. Nel caso di esaurimento dei votati, il Dirigente scolastico provvederà a convocare i rappresentanti di Classe perché eleggano nel loro ambito i membri mancanti. Quest'ultima procedura si applica -in via transitoria- per il primo organo di garanzia;

Per il subentro dei membri docenti e per la nomina dei membri supplenti, in caso di dovere di astensione, voterà il primo dei membri supplenti ovvero si applicherà la procedura della surroga del Consiglio d'Istituto. Qualora, durante il triennio, gli eletti perdessero i requisiti per far parte dell'organo di garanzia, il Consiglio d'Istituto procederà alla surroga.

Nel caso non vengano presentate candidature, il Consiglio d'Istituto procederà autonomamente alla designazione dei due genitori e dei membri supplenti.

La stessa procedura si applicherà anche nel periodo intercorrente tra la conclusione di un mandato e l'elezione



del nuovo Consiglio d'Istituto.

Articolo 19 – Compiti dell'Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia decide su:

- Ricorsi avverso le sanzioni disciplinari comminate;
- Interpretazione del presente regolamento;
- Conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. L'Organo di Garanzia, inoltre:
- Fa proposte di eventuali modifiche/integrazioni del presente regolamento.

Articolo 20 – Sezione relativa alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo

Per "bullismo" si intende l'aggressione o la molestia reiterata, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, con l'intenzione di provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisione (**Nuovo comma 1 bis della Legge n. 71 del 2017 come modificato dalla Legge n. 70 del 2024**)

Si determina per:

- **ASIMMETRIA DI POTERE:** la relazione tra bullo e vittima è fondata sullo squilibrio, sulla disuguaglianza di forza (il bullo è più forte e/o è sostenuto o non osteggiato dal gruppo).
- **INTENZIONALITÀ:** tali atteggiamenti non sono il frutto di un'azione impulsiva, ma di un atto deliberato e premeditato, finalizzato ad arrecare un danno alla vittima o a ferirla, sia con mezzi verbali fisici e/o attraverso manifestazioni di rifiuto sociale.
- **PERSISTENZA:** tali comportamenti si ripetono più e più volte e dunque non hanno un carattere isolato.
- **LA NATURA DI GRUPPO:** tali comportamenti si manifestano prevalentemente alla presenza dei compagni, che possono assumere diversi ruoli: aiutanti del bullo, sostenitori passivi, sostenitori esterni, difensori della vittima. Può manifestarsi attraverso forme dirette (più aperte e visibili, con prevaricazione di tipo fisico o verbale) o forme indirette (più nascoste e quindi più difficilmente rilevabili, come l'esclusione sociale, i pettegolezzi, la diffusione di calunnie).

Nella società odierna a causa anche dell'evoluzione della tecnologia, il bullismo si è evoluto in cyberbullismo, causato mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, telefonate, instant messaging, siti web). Si attua attraverso l'utilizzo della Rete per inviare alla vittima messaggi minacciosi o denigratori o per diffonderne messaggi o immagini dannosi e calunniosi.

Pertanto il "cyberbullismo" è qualunque forma di pressione, molestia, aggressione, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante è quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso.

Il gestore del sito internet è il prestatore di servizi della società dell'informazione, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cyberbullismo di cui al comma 2 ex Art. 1 comma 2 e 3 della Legge n. 71 del 2017

La natura mediatica del cyberbullismo comporta alcune differenze e peculiarità rispetto al bullismo tradizionale, quali:

- **IMPATTO COMUNICATIVO DELL'AZIONE:** l'azione non è circoscritta solo al gruppo classe, ma ha come riferimento il villaggio globale;
- **ELEVATO NUMERO DI PERSONE CHE POSSONO ASSISTERE ALL'EPISODIO:** l'ampia diffusione è legata alla velocità con cui un messaggio può essere divulgato e visualizzato in Rete.
- **INTRUSIVITÀ DELL'ATTACCO:** l'azione dannosa pervade anche spazi e tempi privati;
- **ANONIMATO DEL BULLO:** l'aggressore, potendo agire segretamente, riduce il suo senso di responsabilità e di colpa nei confronti della vittima.

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa, il Dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo e/o cyberbullismo informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti. Il regolamento prevede esplicite sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Le misure di intervento immediato che il Dirigente scolastico è chiamato ad effettuare, qualora vengano accertati episodi di bullismo o di cyberbullismo, sono definite nel presente Regolamento.

Le mancanze disciplinari riconoscibili come atti di bullismo e/o cyberbullismo si considerano gravissime.

Tali violazioni si configurano sempre come infrazioni disciplinari gravi – vedi TABELLA B	
VIOLAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI IN ORDINE DI GRAVITÀ
Bullismo perpetrato in modo diretto attraverso: manifestazione di aggressività fisica in modo continuativo che mira deliberatamente a far del male, danneggiare la vittima; molestie verbali, insulti, umiliazioni; atti persecutori	- Convocazione dei genitori; - Ammonizione del Dirigente Scolastico; - Allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni; - Allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni; - Allontanamento dello studente per un periodo superiore a 15 giorni; - Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico; - Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato.
Bullismo perpetrato in modo indiretto attraverso la diffusione ripetuta ed intenzionalmente lesiva di pettegolezzi, calunnie, causando anche l'esclusione dal gruppo	- Convocazione dei genitori; - Ammonizione del Dirigente Scolastico; - Allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni; - Allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni
Cyberbullismo perpetrato per mezzo di strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, siti web, telefonate) e/o pubblicati sui siti web e social media: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare; molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi. Invio ripetuto di messaggi con esplicite minacce fisiche, tanto da far temere alla vittima per la propria incolumità. Pubblicazione di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori all'interno di comunità virtuali (newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet...) Registrazione delle confidenze - derivato da un ambiente privato, ottenute in un clima di fiducia e poi diffuse in un blog pubblico. Appropriazione dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi per screditare la vittima. Invio di messaggi via smartphone ed Internet con immagini a sfondo sessuale.	- Convocazione dei genitori - Ammonizione del Dirigente Scolastico; - Allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni - Allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni; - Allontanamento dello studente per un periodo superiore a 15 giorni; - Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico; - Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato.
Le violazioni disciplinari di cui sopra quando manifestano le seguenti situazioni si ritengono aggravate: - se il comportamento è di gruppo; - se ci sia istigazione; - se sia diretto a persone diversamente abili; - se le offese sono espressione di razzismo. - se per i fatti accaduti è stata inoltrata denuncia agli organi competenti.	- Ammonizione del Dirigente Scolastico; - Allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni; - Allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni; - Allontanamento dello studente per un periodo superiore a 15 giorni; - Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico; - Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato.

Articolo 21- Pubblicità, validità e modifiche

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione del Consiglio d'Istituto ed è reso pubblico mediante pubblicazione nel sito web dell'Istituto. Eventuali modifiche possono essere apportate in qualsiasi momento, con delibera del Consiglio d'Istituto, qualora situazioni particolari interne o modifiche della Legislazione nazionale lo esigano.

Articolo 22- Clausola di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.

Tabella A INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI - Disposizioni disciplinari per la Scuola Secondaria di primo grado

DOVERI	INFRAZIONI	INTERVENTI EDUCATIVI - (SANZIONE)	SOGGETTO EROGANTE
FREQUENZA REGOLARE Comportamenti individuali che non compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche	assenze e ritardi ingiustificati. elevato numero di assenze. ritardi al rientro dopo l'intervallo	- ammonizione sul registro di classe - telefonata e/o mail alla famiglia. - convocazione del genitore con lettera scritta. - colloquio del genitore con il DS.	Docente di classe DS e coordinatore
ATTIVITA' DIDATTICA Comportamenti individuali riguardanti la partecipazione alle attività e lo svolgimento dei compiti assegnati	Comportamenti di significativo disturbo dell'attività didattica. Mancanza del materiale. Non regolare svolgimento delle attività assegnate per casa (compiti e studio). Comunicazioni non firmate	- ammonizione sul registro di classe - telefonata e/o mail alla famiglia. - convocazione del genitore con lettera scritta. - colloquio del genitore con il DS.	Docente di classe DS e coordinatore
RISPETTO DEGLI ALTRI Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che non impediscano l'armonioso svolgersi delle lezioni, che non ostacolino le relazioni sociali	Atti, insulti, termini volgari e offensivi tra studenti. Non rispetto del materiale altrui. Abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico.	- ammonizione sul registro di classe - telefonata e/o mail alla famiglia. - convocazione del genitore con lettera scritta. - colloquio del genitore con il DS. - richiesta di scuse al compagno offeso - pagamento del materiale danneggiato	Docente di classe DS e coordinatore
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA Comportamenti individuali che non mettano a repentaglio la sicurezza e la salute altrui	Violazioni delle regole di comportamento, durante l'intervallo e/o il cambio dell'ora, all'ingresso e all'uscita, nelle aree esterne di pertinenza dell'edificio scolastico; lancio di oggetti	- ammonizione sul registro di classe - telefonata e/o mail alla famiglia. - convocazione del genitore con lettera scritta. - lavoro didattico aggiuntivo, servizio alla classe, intervallo seduto. - colloquio del genitore con il DS.	Docente di classe DS e coordinatore
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE Comportamenti individuali che non danneggino strutture e attrezzature didattiche	Mancanza di mantenimento della pulizia di muri e pavimenti; incisioni e danneggiamenti vari di attrezzature di: laboratori, banchi, tende, ecc.; rottura vetri.	- ammonizione sul registro di classe - telefonata e/o mail alla famiglia. - convocazione del genitore con lettera scritta. - colloquio del genitore con il DS. - pulizia dell'aula e sistemazione di quanto rovinato; - pagamento del materiale danneggiato - lavoro didattico aggiuntivo, servizio alla classe, intervallo seduto.	Docente di classe DS e coordinatore

Tabella B **INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI** - Disposizioni disciplinari per la Secondaria di primo grado

DOVERI	INFRAZIONI	INTERVENTI EDUCATIVI (SANZIONE)	SOGGETTO EROGANTE
RISPETTO DEGLI ALTRI: compagni, docenti, personale non docente e terzi	Ricorso alla violenza e ad atti che ledano o mettano in pericolo l'altrui incolumità. Uso di termini gravemente lesivi della dignità altrui. Comportamenti discriminanti. Sottrazione di beni altrui. Lancio di oggetti contundenti.	- ammonizione sul registro di classe - telefonata e/o mail alla famiglia. - convocazione del genitore con lettera scritta. - colloquio del genitore con il DS. - pagamento del materiale danneggiato -- richiesta di scuse al compagno offeso <u>Allontanamento fino a 2 giorni</u> In base alle infrazioni disciplinari gravi commesse, sono previste attività di approfondimento presso istituzione scolastica Es: Consegne aggiuntive, attività individuali o favore della classe. Attività di Cittadinanza Attiva e solidale Attività di educazione alla sicurezza <u>Allontanamento da 3 a 15 giorni</u> sono previste attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture esterne convenzionate Es: Consegne aggiuntive, attività individuali o favore della classe. Attività di Cittadinanza Attiva e solidale Attività di educazione alla sicurezza <u>Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni</u> è previsto un percorso di recupero educativo in coordinamento con la famiglia, i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.	Consiglio di classe (1 o 2 giorni di allontanamento dalle lezioni) Consiglio di classe (3 -15 giorni di allontanamento dalle lezioni) Consiglio di istituto (allontanamento oltre i 15 giorni dalla comunità scolastica)
TUTELA DELLA SFERA PRIVATA	Diffusione (anche tramite social) di foto e video non rispettosi della sfera privata (sessualità, disabilità, ecc.) o in cui siano individuabili persone che la scuola conosce (alunni, genitori, docenti, personale non docente, ecc.)	ammonizione sul registro di classe - telefonata e/o mail alla famiglia. - convocazione del genitore con lettera scritta. - colloquio del genitore con il DS -- richiesta di scuse al compagno offeso <u>Allontanamento fino a 2 giorni</u> In base alle infrazioni disciplinari gravi commesse, sono previste attività di	Consiglio di classe (1 o 2 giorni di

		approfondimento presso istituzione scolastica Es: Consegne aggiuntive, attività individuali o favore della classe. Attività di Cittadinanza Attiva e solidale Attività di educazione alla sicurezza <u>Allontanamento da 3 a 15 giorni</u> sono previste attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture esterne convenzionate Es: Consegne aggiuntive, attività individuali o favore della classe. Attività di Cittadinanza Attiva e solidale Attività di educazione alla sicurezza <u>Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni</u> è previsto un percorso di recupero educativo in coordinamento con la famiglia, i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.	allontanamento dalle lezioni) Consiglio di classe (3-15 giorni di allontanamento dalle lezioni) Consiglio di istituto (allontanamento oltre i 15 giorni dalla comunità scolastica)
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE	Violazione intenzionale delle norme relative alla sicurezza previste dal regolamento interno dell'Istituto e Comportamenti pericolosi per gli altri, nella scuola, nelle vicinanze e sui mezzi di trasporto.	ammonizione sul registro di classe -telefonata e/o mail alla famiglia. - convocazione del genitore con lettera scritta. - colloquio del genitore con il DS. -pagamento del materiale danneggiato <u>Allontanamento fino a 2 giorni</u> In base alle infrazioni disciplinari gravi commesse, sono previste attività di approfondimento presso istituzione scolastica Es: Consegne aggiuntive, attività individuali o favore della classe. Attività di Cittadinanza Attiva e solidale Attività di educazione alla sicurezza <u>Allontanamento da 3 a 15 giorni</u> sono previste attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture esterne convenzionate Es: Consegne aggiuntive, attività individuali o favore della classe. Attività di Cittadinanza Attiva e solidale Attività di educazione alla sicurezza <u>Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni</u> è previsto un percorso di recupero educativo in coordinamento con la famiglia, i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.	Consiglio di classe (1 o 2 giorni di allontanamento dalle lezioni) Consiglio di classe (3-15 giorni di allontanamento dalle lezioni) Consiglio di istituto (allontanamento oltre i 15 giorni dalla comunità scolastica)

RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	Danneggiamento di attrezzature e strutture (vetri,tende,arredi vari,strumenti di laboratorio,ecc.)	ammonizione sul registro di classe -telefonata e/o mail alla famiglia. - convocazione del genitore con lettera scritta. - colloquio del genitore con il DS. -pagamento del materiale danneggiato <u>Allontanamento fino a 2 giorni</u> In base alle infrazioni disciplinari gravi commesse, sono previste attività di approfondimento presso istituzione scolastica Es: Consegne aggiuntive, attività individuali o favore della classe. Attività di Cittadinanza Attiva e solidale Attività di educazione alla sicurezza <u>allontanamento da 3 a 15 giorni</u> sono previste attività di cittadinanza attive e solidale presso strutture esterne convenzionate Es: Consegne aggiuntive, attività individuali o favore della classe. Attività di Cittadinanza Attiva e solidale Attività di educazione alla sicurezza <u>allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni</u> è previsto un percorso di recupero educativo in coordinamento con la famiglia, i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.	Consiglio di classe (1 o 2 giorni di allontanamento dalle lezioni) Consiglio di classe (3-15 giorni di allontanamento dalle lezioni) Consiglio di istituto (allontanamento oltre i 15 giorni dalla comunità scolastica)
DIVIETO DELL'USO DEL CELLULARE E DI TUTTI I DISPOSITIVI ELETTRONICI	Uso, a scuola, del cellulare e di altri dispositivi	ammonizione sul registro di classe -telefonata e/o mail alla famiglia. - convocazione del genitore con lettera scritta. - colloquio del genitore con il DS. --richiesta di scuse al compagno offeso <u>Allontanamento fino a 2 giorni</u> In base alle infrazioni disciplinari gravi commesse, sono previste attività di approfondimento presso istituzione scolastica Es: Consegne aggiuntive, attività individuali o favore della classe. Attività di Cittadinanza Attiva e solidale Attività di educazione alla sicurezza	Consiglio di classe (1 o 2 giorni di allontanamento dalle lezioni)

		<u>allontanamento da 3 a 15 giorni</u> sono previste attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture esterne convenzionate Es: Consegne aggiuntive, attività individuali o favore della classe. Attività di Cittadinanza Attiva e solidale Attività di educazione alla sicurezza <u>allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni</u> è previsto un percorso di recupero educativo in coordinamento con la famiglia, i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.	Consiglio di classe (3-15 giorni di allontanamento dalle lezioni) Consiglio di istituto (allontanamento oltre i 15 giorni dalla comunità scolastica)
UTILIZZO DI INTERNET E DI IMMAGINI NON RISPETTOSE DELLA MORALE	Entrata nei siti Internet, possesso di immagini, giornali, ecc.	ammonizione sul registro di classe -telefonata e/o mail alla famiglia. - convocazione del genitore con lettera scritta. - colloquio del genitore con il DS. --richiesta di scuse al compagno offeso <u>Allontanamento fino a 2 giorni</u> In base alle infrazioni disciplinari gravi commesse, sono previste attività di approfondimento presso istituzione scolastica Es: Consegne aggiuntive, attività individuali o favore della classe. Attività di Cittadinanza Attiva e solidale Attività di educazione alla sicurezza <u>allontanamento da 3 a 15 giorni</u> sono previste attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture esterne convenzionate Es: Consegne aggiuntive, attività individuali o favore della classe. Attività di Cittadinanza Attiva e solidale Attività di educazione alla sicurezza <u>allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni</u> è previsto un percorso di recupero educativo in coordinamento con la famiglia, i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.	Consiglio di classe (1 o 2 giorni di allontanamento dalle lezioni) Consiglio di classe (3-15 giorni di allontanamento dalle lezioni) Consiglio di istituto (allontanamento oltre i 15 giorni dalla comunità scolastica)